



## FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

### GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

#### DECRETO SANZIONATORIO ai sensi dell'art. 43 del Regolamento di Giustizia

Procedimento disciplinare n. **58S-2020** a carico del minore \_\_\_\_\_  
(nato il \_\_\_\_\_ - Tessera F.I.G. \_\_\_\_\_ )

Il sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori,

premessi che

1. con rapporto informativo del 24 novembre 2020, trasmesso dal Direttore del Golf Club Bogogno, l'Arbitro Federale Nazionale sig. Claudio Manzini riferiva come il giorno 21 novembre 2020, durante lo svolgimento della gara "Coppa d'Autunno", alla buca 15 (il giro era partito dalla buca 10) fosse stato avvicinato dal giocatore sig. Nicola Zeni, che lo informava che alla buca precedente il minore \_\_\_\_\_, da lui marcato, avendo perso nel rough la palla, pensando di non essere visto, aveva gettato a terra altra palla e, fatti due passi indietro, aveva finto di trovarla. Nonostante il marcatore gli avesse contestato che quella non era la palla da lui giocata, una Titleist 2 rossa, (dopo poco infatti trovata dal marcatore e poi consegnata all'Arbitro, nel luogo ove l'aveva vista atterrare), il minore dapprima insisteva e controvoglia tornava infine a giocare un'altra palla dal tee;
2. nelle deposizioni relative ai fatti, tutti i componenti del flight confermavano l'episodio come descritto dal sig. Zeni, e riferivano altresì del comportamento tenuto dal minore nel prosieguo della buca 14 e per tutta la buca 15 (sul green era stato raggiunto dalla madre, che aveva chiamato al telefono dal tee della buca): egli aveva infilato una sequela di parolacce, ripetendo per decine di volte ad alta voce la parola con due zeta, ed aveva rivolto agli altri giocatori insulti e parolacce, pronunciando



## FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

### GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

anche più volte il volgare invito che inizia con “va a ..”; era giunto infine, nel corso della telefonata fatta alla madre mentre si trovavano sul tee della 15, a riferirsi ai compagni dicendo: “questi li ammazzo di botte”;

3. alla buca 18 (al termine quindi delle prime 9 buche) il minore aveva reso lo score e con la madre si era allontanato dal circolo, inviando peraltro nei giorni successivi una dichiarazione con la quale ammetteva il tentativo di irregolare immissione di una nuova palla in gioco e chiedeva scusa per il suo comportamento;
4. dopo preliminari assunzioni di informazioni dai genitori del minore, dal marcatore e dal Direttore del Circolo, in data 12 dicembre 2020 lo scrivente Giudice inviava alla sig.ra \_\_\_\_\_ ed al sig. \_\_\_\_\_ rispettivamente madre e padre esercenti la potestà sul minore, nonché al Circolo di appartenenza del giocatore, Golf Club Bogogno, il provvedimento con il quale, ai sensi dell’art. 42 del Regolamento di Giustizia, previe descrizione dei fatti, egli formalizzava come segue gli addebiti: (a) illecito sportivo costituito dalla dolosa immissione in gioco, in violazione delle regole, di palla diversa da quella in gioco, e (b) scorretto comportamento morale e civile durante lo svolgimento dell’attività sportiva, con violazione di norme di convivenza sociale e di buona educazione in dipendenza e, comunque, in connessione diretta con il profilo agonistico, per le ripetute volgari espressioni, anche ingiuriose, pronunciate dopo la contestazione dell’illecito sub (a);
5. nel provvedimento veniva fissata la data nella quale sarebbe stata pronunciata la decisione, indicando le pene edittali minime massime previste per i capi di incolpazione, veniva indicata la possibilità di chiedere l’emissione del decreto



## FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

### GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

sanzionatorio, e veniva indicata nella qualifica per mesi 9 la pena che in tal caso sarebbe stata applicata;

6. in concreto, per determinare tale sanzione, lo scrivente Giudice evidenziava che per l'illecito sportivo contestato sub (a), consistente in atti dolosi idonei ad alterare il risultato della gara, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Giustizia non era necessario che lo scopo fosse stato raggiunto, essendo sufficiente che fossero state poste in essere attività ad esso dirette, trattandosi di illecito doloso di pura condotta, a consumazione anticipata, che si realizza anche con il semplice tentativo, la pena era quella prevista dall'art. 17, lettera d), del Regolamento di Giustizia, mentre per lo scorretto comportamento morale e civile contestato sub (b), sussumibile nella fattispecie del grave turpiloquio, la pena era quella prevista dall'art. 17, lettera g), del Regolamento di Giustizia;
7. per giungere alla pena proposta, lo scrivente Giudice teneva in considerazione:
  - l'ammissione del minore di aver tentato di far passare quella gettata a terra per la sua palla in gioco, le scuse rivolte ai compagni di gioco, ai genitori ed al circolo per il proprio comportamento, la manifestazione del peso determinato dall'allontanamento da quella che il minore definisce la sua più grande passione;
  - la descrizione dei genitori della profonda vergogna da essi provata sia per l'illecito sportivo del figlio che per il comportamento tenuto successivamente, la descrizione del periodo difficile vissuto per l'isolamento da scuola e dai compagni determinato dai provvedimenti anti pandemici, i severi rimproveri, le misure assunte per seguire attentamente il minore nel suo sviluppo psicologico, e la convinzione che egli avesse



## FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

### GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

assunto piena consapevolezza della gravità di quanto fatto, comunque non giustificabile o attenuato da situazioni di rabbia;

- l'età, poco più di 11 anni, dell'indagato, e l'opportunità che la sanzione per quanto imputatogli, necessariamente da commisurare con la gravità ed ingiustificabilità dei fatti, possa trovare ragioni di attenuamento nella necessità di non allontanare il minore da uno sport che certamente costituisce, per le regole che impone, ma soprattutto per lo spirito di lealtà e onestà che richiede e insegna, una scuola comportamentale importantissima;

8. in base a tali considerazioni, lo scrivente Giudice ha ritenuto di determinare la sanzione base per l'illecito sportivo sub (a) in mesi 14, la sanzione base per lo scorretto comportamento sub (b) in mesi 4, e - in considerazione della giovanissima età del minore (da poco più di un anno imputabile), del comportamento successivo, della opportunità che il minore possa tornare a gareggiare nella prossima estate, così da ritenere ricorrenti circostanze attenuanti ai sensi del comma 2 dell'art. 20 e del comma 3 dell'art. 21 del Regolamento di Giustizia - di concedere sulla pena totale di mesi 18 la riduzione alla metà;
9. in data 13 dicembre 2020 è pervenuta dai genitori esercenti la patria potestà, e dallo stesso minore, la richiesta di emissione del decreto sanzionatorio.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori, ritenuta la responsabilità del minore per l'illecito sportivo e per lo scorretto comportamento morale e civile contestatigli, ritenuti sussistere giusti motivi e circostanze da valutare ai fini della determinazione della pena ai sensi del comma 2 dell'art. 20, e del comma 2 dell'art. 21 del



## FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

### GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

Regolamento di Giustizia, valutato ogni altro elemento utile alla determinazione dell'entità della sanzione,

commina

al minore la sanzione della squalifica temporanea per il periodo di mesi 9 (nove), consistente nella perdita per detto periodo del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della F.I.G.

La sospensione decorre dal giorno 22 novembre 2020, data dalla quale il minore ha cessato ogni attività sportiva in ambito F.I.G..

Verona, 15 dicembre 2020

Il Giudice Sportivo dei Minori  
Avv. Enrico Cascella